



Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044
SETTORE TUTELA TERRITORIO
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo
Tel. 0171445372

2011/08.02/58
Rif. Pratica n. 58

Parere SUAP per riesame con valenza di rinnovo Autorizzazione integrata ambientale Ditta CARNI DOCK Srl con sede legale ed impianto in LAGNASCO - L.R. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

Attività IPPC: 6.4 a) *Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno.*

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con Provvedimento Dirigenziale n. 506 del 10/07/2013 è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso IPPC della Ditta **CARNI DOCK Srl** con sede legale in LAGNASCO, per lo stabilimento sito in LAGNASCO, STRADA MANTA 5/A, per l'**Attività IPPC: 6.4 a)**: Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno, valida fino al 30/06/2018;
- con nota prot. n. 124089 del 31/12/2014, la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata prorogata ex lege, sino al 30/06/2023;
- in data 30/12/2022, è pervenuta dal SUAP di LAGNASCO, l'istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA della Ditta CARNI DOCK Srl, con sede legale ed operativa in LAGNASCO, STRADA MANTA, 5/A - P.IVA 05824120017;
- con nota prot. n. 2418 del 16/01/2023, a seguito di verifica di completezza formale dell'istanza, la Provincia ha inoltrato, per il tramite del SUAP, una richiesta di documentazione;
- in data 17/02/2023, la ditta CARNI DOCK Srl ha chiesto una proroga al 17/03/2023 per l'invio della documentazione utile al completamento dell'istanza di riesame, concessa dalla Provincia con nota prot. n. 11724 del 24/02/2023;
- con nota del 24/05/2023, il SUAP di LAGNASCO ha trasmesso quanto predisposto dalla ditta CARNI DOCK Srl, in riscontro alla nota di cui sopra;
- con nota prot. n. 35304 del 06/06/2023, è stata convocata, per il giorno 21/07/2023, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di LAGNASCO, i Servizi Igiene e Sanità Pubblica e Veterinari dell'A.S.L. CN1 di Saluzzo, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché la Ditta CARNI DOCK Srl, quale soggetto richiedente;

- in data 30/06/2023 la ditta CARNI DOCK Srl ha fornito integrazioni spontanee che, in data 13/07/2023, con nota prot. n. 45371, sono state inviate agli Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo;
- alla Conferenza provinciale del 21/07/2023 hanno partecipato:
 - il Dirigente, che presiede la seduta, e un funzionario tecnico per il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo;
 - il Titolare e due consulenti per la ditta CARNI DOCK Srl;
- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, si è conclusa con la raccolta dei pareri favorevoli al rilascio dell'autorizzazione richiesta, previa acquisizione di alcuni chiarimenti ed integrazioni;
- con riferimento alla suddetta conferenza di servizi sono pervenuti i seguenti pareri:
 - ASL CN1 Dipartimento di Prevenzione prot. n. 91349 del 17/07/2023 - favorevole con richiesta integrazioni;
 - Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo prot. n. 68247 del 24/07/2023 - favorevole con richiesta precisazioni;
- ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L.241/1990 e s.m.i., si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alla riunione ovvero pur partecipandovi, non ha espresso, ai sensi del comma 3, la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto di Conferenza;
- al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti dell'Ente;
- con nota prot. n. 52022 del 07/08/2023, la Provincia ha chiesto l'invio dei chiarimenti volti a superare le problematiche emerse nel corso della Conferenza;
- in pari data, il SUAP di LAGNASCO, ha trasmesso, per completezza documentale, la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla ditta CARNI DOCK Srl in data 12/06/2018 che, per mero errore materiale, non era stata inoltrata, a suo tempo, alla Provincia;
- in data 03/11/2023, la ditta CARNI DOCK Srl, ha trasmesso la documentazione richiesta, utile per la prosecuzione dell'istruttoria;
- la Provincia ha provveduto a trasmettere, con nota prot. n. 72893 del 15/11/2023, la suddetta documentazione agli Enti convocati in Conferenza e, nei termini indicati, è pervenuto il contributo del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo, prot. n.112001 del 12/12/2023;
- le risultanze della conferenza, ed in particolare le prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti, sono state recepite negli allegati 1 e 2 del presente provvedimento;
- in data 19/03/2024 l'azienda ha trasmesso una comunicazione di modifica non sostanziale in merito all'aggiornamento dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica per i fanghi di depurazione;
- con nota prot. n. 31084 del 11/04/2024, la Provincia ha chiesto il parere di competenza al Comune di Lagnasco ed al Dipartimento ARPA di Cuneo;
- in data 23/04/2024, con nota prot. n. 2767, il Comune di Lagnasco ha trasmesso un parere dal quale non sussistono elementi ostativi all'aggiornamento dell'elenco terreni utili allo spandimento di fanghi in agricoltura;
- in data 03/06/2024 l'azienda ha precisato che la potenzialità dello stabilimento è di 150

t/die di carcasse;

ritenuto

- che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;
- di recepire nel presente provvedimento anche le modifiche ai terreni destinati all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione di cui alla comunicazione del 19/03/2024;
- di recepire le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*" dando atto che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

rilevato che, con nota prot.n. 90064 del 29/11/2016, la Provincia ha è stato preso atto delle conclusioni aziendali in base alle quali il gestore ritiene di non essere tenuto ad elaborare la relazione di riferimento ex D.M. 13/11/2014, n. 272;

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed, in particolare, l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica

sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;

- il D.P.R. settembre 2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447;
- il D.M. 95 del 15/04/2019 che ha sostituito il D.M. 13/11/2014, n. 272 "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- le seguenti note e circolari contenenti indicazioni per l'uniforme applicazione del D.Lgs. 46/2014:
 - la nota prot. n. 10094/DB10.02 del 1/08/2014 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, ad oggetto: "Indirizzi urgenti per l'attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l'autorizzazione integrata ambientale";
 - prot. n. 13.200.50/DISP/AIA della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte "*Orientamenti per l'attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)*";
 - Circolare Ministeriale n. 22295 GAB del 27/10/2014 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "*Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46*";
 - Circolare Ministeriale n. 12422 GAB del 17/06/2015 dello stesso Dicastero "*Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46*".
 - la Circolare Ministeriale n. 27569 del 14 novembre 2016, avente ad oggetto: "*Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46*";
- la L.R. 29/10/2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)";
- il D.M. 6-3-2017 n. 58 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

DATO ATTO CHE

- a norma dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto

sull'installazione nel suo complesso:

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

A tal fine il gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;

- in caso di modifica dell'impianto, del ciclo produttivo e/o delle attività anti-inquinamento, il Gestore deve darne comunicazione alla Provincia, per il tramite del SUAP competente per territorio, almeno 60 giorni prima, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Provincia ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- nel caso di modifiche degli impianti di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC, la Ditta deve allegare, alla documentazione prevista dallo stesso articolo, la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616;
- in caso intervengano variazioni nelle titolarità della gestione, si deve far riferimento a quanto previsto al comma 4 dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per l'apertura di punti di emissione nuovi o modificati sostanzialmente dopo l'emanazione del presente provvedimento, il gestore deve comunicare alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco la data di avviamento degli impianti corrispondenti, con almeno 15 giorni di anticipo, ai sensi del comma 1, art 29 decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento dei medesimi;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, all'A.R.P.A. Dipartimento di Cuneo ed al Sindaco del Comune di LAGNASCO, i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 46/2014, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte dal Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ex D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-decies e 29-quattordices del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- la Provincia si riserva:
 - il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale o

le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

atteso altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- **in ordine al riesame con valenza di rinnovo**, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale**, rilasciata in capo alla ditta:
 - CARNI DOCK Srl, con sede legale ed operativa in LAGNASCO, STRADA AMANTA, 5/A - P.IVA 05824120017 per l'Attività IPPC: 6.4 a): Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno, a condizione che vengano rispettati:
 - i limiti e le prescrizioni, indicati nell'Allegato tecnico 1;
 - la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati indicate nell'Allegato 2, Piano di monitoraggio e controllo.

Gli allegati tecnici 1 e 2 sono parti integranti e sostanziali del presente atto.

- **in ordine all'approvazione** dell'aggiornamento del Piano di Prevenzione delle Acque Meteoriche, ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i. e relativa planimetria allegata, pervenuto in data **06/09/2023** dalla ditta Carni Dock Srl;

EVIDENZIA CHE

- per quanto riguarda il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche si fa riferimento a quello approvato con Det. Dir. n. 506 del 10/07/2013 e descritto nella comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta in data 05/03/2012;
- il presente atto, in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Funzionari estensori
Marino Guido
Cavallo Gianluca
Milano Raffaele
Sarale Elena



AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Riesame con valenza di rinnovo

CARNI DOCK Srl - LAGNASCO

ALLEGATO TECNICO 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE.....	2
ASSETTO IMPIANTISTICO ATTUALE	2
Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute.....	2
Impianti e attività ausiliarie	4
ANALISI DELL'INTERA INSTALLAZIONE E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC.....	8
Confronto con le MTD	8
Valutazione livelli di consumo ed emissivi, problematiche ambientali dal rinnovo dell'AIA	8
QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI	11
Ciclo produttivo	11
Uso dell'energia	12
Emissioni in atmosfera	13
Scarichi acque reflue.....	22
Utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione	26
Emissione sonore.....	33

Inquadramento territoriale ed ambientale

L'insediamento Carni Dock S.r.l., in base al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Lagnasco, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 04.11.2016, ricade in area P1.3 (Aree per insediamenti produttivi esistenti confermati e di completamento).

Il Piano Regolatore Generale è stato oggetto di due varianti parziali, formate ed approvate ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i.:

- Variante Parziale n. 1: approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 04.07.2018;
- Variante Parziale n. 2: approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27.09.2021.

Le due suddette varianti parziali al Piano Regolatore Generale del Comune di Lagnasco non hanno interessato l'area P1.3 in cui ricade l'insediamento Carni Dock S.r.l.

Con riferimento al vigente Piano di Classificazione Acustica Comunale, approvato in via definitiva con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25.11.2014, l'insediamento Carni Dock S.r.l. ricade in "CLASSE V – Area prevalentemente industriale", come risulta già indicato nella documentazione agli atti.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 24-903, il Comune di Lagnasco è inserito nella zona di pianura, interessata dalle disposizioni straordinarie di cui alla DGR 9-2916 del 26 febbraio 2021.

Il proponente dichiara che il Comune di Lagnasco (Cn) non è inserito in specifici piani regionali, provinciali, di bacino o di risanamento ambientale.

Assetto impiantistico attuale

Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

Il proponente dichiara che le attività lavorative ed il ciclo produttivo dell'impianto Carni Dock S.r.l. non sono variati rispetto all'assetto aziendale documentato e presente agli atti dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società.

Nel corso del triennio 2017-2019 è stato realizzato un nuovo corpo di fabbrica per l'ampliamento funzionale e per la ristrutturazione degli esistenti uffici, connessi al reparto spedizione del fabbricato produttivo adibito a macello.

La Carni Dock S.r.l. opera nel settore della macellazione di suini, con attività di:

- trasporto e ricevimento di animali vivi;
- macellazione di carni suine;
- lavorazione di carni suine;
- vendita all'ingrosso con trasporto e consegna.

La Società Carni Dock S.r.l. comunica che l'attuale potenzialità produttiva dell'impianto è di circa 150 t/giorno di carcasse precisando che l'aumento rispetto al precedente dato (114 t/die) è stato sostanzialmente determinato da eventi imprevedibili, di natura esterna all'azienda (incremento delle richieste del mercato a seguito di emergenza epidemiologica correlata al rischio di diffusione pandemica del virus Covid-19, peste suina africana, peste suina ad oggi ancora in corso).

C'è un aumento della potenzialità pari a 36 t/die che verrà sommata ai futuri incrementi produttivi, per valutare la sostanzialità delle modifiche e l'assoggettamento alla fase di verifica i.a.

Flusso del sezionamento a caldo

Il ciclo di sezionamento a caldo prevede l'esecuzione delle fasi di lavoro di seguito riportate:

- Scarico della mezzena sul tavolo di sezionamento;
- Asportazione sugna;
- Distacco coscia;
- Taglio coxale e marchiatura a fuoco della coscia: la coscia viene portata in cella per essere poi rifulata con maggiore facilità;
- Taglio pancetta/pancettoni;
- Distacco della spalla;
- Separazione lardello;
- Distacco del busto;
- Taglio carrè, costine, filetti;
- Disossatura dei vari tagli su richiesta del cliente;
- Bollatura ad inchiostro;
- Movimentazione e trasporto nelle celle di raffreddamento con l'uso di transpalletts manuali;
- Stoccaggio in cella;
- Spedizione.

Flusso del sezionamento a freddo

Prelievo dalla cella frigorifera

Si possono effettuare due tipologie di lavorazione:

1. Rifulatura cosce su linea semiautomatica, lavorazione del magro di coscia e successivo stoccaggio in cella frigorifera;
2. Rifulatura altri tagli per confezionamento in scatole per successivo congelamento e stoccaggio in cella.

Flusso disossatura di prodotti stagionati (prosciutti)

- ricezione/spedizione di prodotti in osso e/o confezionati;
- stoccaggio per la conservazione ed il mantenimento dei parametri di stagionatura dei prodotti in osso, mantenuti in condizioni di temperatura e umidità controllate;
- disossatura dei prodotti stagionati;
- stoccaggio per la conservazione ed il mantenimento dei parametri di stagionatura dei prodotti lavorati/confezionati, mantenuti in condizioni di temperatura e umidità controllate;
- confezionamento dei prodotti in spedizione.

Flusso di spedizione e trasporto

- Prelievo dalle celle di raffreddamento;
- Trasporto dalle celle frigorifere al locale spedizione mediante uso di carrelli elevatori elettrici;
- Allestimento ordine;
- Carico e spedizione con automezzi aziendali refrigerati e autorizzati al trasporto di carne suina oppure a cura del Cliente.
- Pulizia ed igiene ambientale dei locali e delle attrezzature a fine ciclo di lavorazione.

Flusso di commercializzazione

- Ricevimento prodotto (tagli di carne macellata/lavorata);

- Stoccaggio prodotto;
- Carico e spedizione con automezzi aziendali refrigerati e autorizzati al trasporto di carne suina oppure a cura del Cliente.

Nel biennio 2013-2014 è stato costruito il fabbricato produttivo adibito a prosciuttificio, nonché la porzione di fabbricato per l'ampliamento dell'area di spedizione merci del macello.

E' presente un piccolo reparto di confezionamento delle carni, al fine di poter garantire migliori condizioni di stoccaggio del prodotto durante i trasporti, anche dal punto di vista della durabilità (shelf life) del prodotto stesso.

La ditta dichiara che dall'analisi dei dati gestionali interni dell'azienda, risulta che nell'anno 2022 (200 giorni lavorativi) sono state confezionate (sia sottovuoto che incartonati freschi) 2277,915 tonnellate di prodotti carni. Indica quale potenzialità media giornaliera per tale reparto il dato di 11,4 Mg/die (tonnellate/giorno). Si è pertanto sotto la soglia AIA di 75 t/die

Impianti e attività ausiliarie

Energia

Le centrali termiche sono costituite da

Identificazione	M1 CALDAIA MACELLO
Anno di costruzione	2004
Modello	... omissis ...
Potenza termica nominale (MWt)	1,163
Tipo di impiego	Produzione acqua calda e vapore per uso tecnologico
Fluido termovettore	Vapore bassa pressione (0,98 bar)
Combustibile	metano
Rendimento termico %	90
Punto di emissione corrispondente	E2

Nuova Linea di disossatura

Identificazione	M5 CALDAIA PROSCIUTTIFICIO
Anno di costruzione	2012
Modello	... omissis ...
Potenza termica nominale (MWt)	0,2945
Tipo di impiego	Riscaldamento ambienti, produzione acqua sanitaria e alimentazione batterie UTA
Fluido termovettore	Acqua
Combustibile	metano
Rendimento termico %	98.5
Punto di emissione corrispondente	E8

- Altri impianti termici sono:

Identificazione	M2 FIAMMATRICE
Anno di costruzione	2000
Modello	... omissis ...
Potenza termica nominale (MWt)	0,8
Tipo di impiego	Generazione di fiamme libere all'interno della camera di fiammatura
Fluido termovettore	n.a.
Combustibile	metano
Rendimento termico %	Non fornito dal costruttore
Punto di emissione corrispondente	E1

- Pompe di calore M6 e M8;
- Scambiatore di calore M7;
- Impianto fotovoltaico
 - n. di pannelli presenti: 1788 (56 pannelli da 180 Wp, 105 pannelli da 215 Wp, 494 pannelli da 225 Wp, 1133 pannelli da 235 Wp);
 - potenza elettrica nominale: 410,06 kWp;
 - tipologia di pannello: silicio policristallino, coperto da vetro protettivo e bordo in metallo.
- Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio di potenza elettrica nominale pari a 440 kW e termica nominale pari a 1,33 MW.

Emissioni in atmosfera

I punti di emissione in atmosfera indicati nella documentazione AIA non sono stati oggetto di variazioni o mutamenti e sono tuttora presenti nell'impianto Carni Dock S.r.l., ad eccezione del punto di emissione con codice identificativo E3, che non è più presente in quanto l'idropulitrice alimentata a gas metano è stata rimossa e successivamente demolita.

Si evidenzia che gli impianti termici presenti in stabilimento che erano considerati ad emissione poco significativa devono essere autorizzati.

La caldaia del prosciuttificio da 294,5 kW non è un MIC, tuttavia deve essere autorizzata in quanto la potenza complessiva installata nello stabilimento supera 1 MW.

Dall'autorizzazione vigente emerge che è presente anche un gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio di potenza elettrica nominale pari a 440 kW e termica nominale pari a 1,33 MW (che risulta quindi anche un MIC).

Per la caldaia del macello da 1,163 MW e per il gruppo elettrogeno da 1,33 MW, che risultano MIC, relativamente agli adempimenti di cui al comma 6 dell'art. 273-bis del D.lgs.152/2006, sono stati forniti i dati ai fini dell'inserimento nel registro provinciale.

Per il dettaglio dei punti di emissione si rimanda al quadro emissivo.

Consumi idrici e scarichi acque reflue

L'installazione è servita da due pozzi privati, autorizzati dalla Provincia con Determinazione Dirigenziale n. 1159 del 03.08.2022, e così realizzati:

- Pozzo CNP13479 di profondità pari a 40 metri, captante la falda freatica;
- Pozzo CNP16188 di profondità pari a 40 metri, captante la falda freatica.

L'utilizzo dell'acqua prelevata dai due pozzi è esclusivamente per scopo tecnologico produttivo: lavaggio attrezzature e mezzi, apparecchiature di sanificazione (es. sterilizzatori), lavaggio prodotti (es. prosciutti e carcasse), rinfrescare animali ed abbeveraggio per eventuali soste prima della macellazione. Sul pozzo CNP16188 in partenza è presente un filtro. La clorazione dell'acqua è attiva dal giugno 2023.

I reflui generati nelle varie linee di lavorazione del macello e dalla zona di lavaggio mezzi sono intercettati e convogliati all'impianto di depurazione aziendale, sito all'interno dell'insediamento. In seguito al trattamento biologico, le acque depurate sono scaricate in modo discontinuo (a orari programmati) in corpo idrico recettore superficiale detto "Bealera Manta". Le acque di raffreddamento, che non necessitano di depurazione, sono convogliate nella rete di captazione delle acque bianche meteoriche per lo scarico nello stesso corpo idrico superficiale.

Il processo depurativo delle acque di scarico industriali (impianto del tipo "a fanghi attivi" con aerazione prolungata) consiste nelle seguenti fasi di trattamento:

- grigliatura: per l'eliminazione di scorie grossolane o grumi, pregiudizievoli al buon funzionamento delle altre macchine (pompe, etc.);
- equalizzazione/omogeneizzazione circa 600 m³;
- trattamento biologico SBR circa 2300 m³ utili (2500 m³ totali);
- abbattimento spinto dell'azoto;
- ispessimento statico dei fanghi stabilizzati circa 100 m³;
- disidratazione dei fanghi stabilizzati per centrifugazione.

La massima capacità di trattamento del depuratore è pari a 340 m³/die (6.900 abitanti eq.).

Il depuratore è dotato di controllo in continuo del pH nella vasca di ossidazione con dosaggio automatico dei necessari chemicals per la correzione dell'acidità. Il monitoraggio del tenore di ossigeno e del volume di solidi sospesi nella stessa vasca è effettuato manualmente con frequenza quotidiana.

Lo scarico S3 di acque meteoriche, non è più presente. Le acque meteoriche provenienti dall'ampliamento sono fatte confluire nella rete di scarico esistente.

Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.

Si può far riferimento al Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche approvato con Det. Dir. n. 506 del 10/07/2013 e descritto nella comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta in data 05/03/2012.

L'intervento edilizio del 2018 (uffici), a detta dell'azienda, non interferisce in alcun modo con la esistente rete idrica interrata per la raccolta e lo scarico delle acque meteoriche, la quale viene mantenuta invariata rispetto alle attuali condizioni di configurazione ed assetto dell'impianto. E' stata trasmessa una planimetria che evidenzia il punto di raccordo tra la condotta di raccolta delle nuove coperture e l'esistente rete fognaria aziendale.

Utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione

Nell'ambito dell'istruttoria tecnica finalizzata al rilascio del presente provvedimento, i terreni precedentemente autorizzati per lo svolgimento delle predette operazioni sono stati riconsiderati alla luce delle disposizioni normative e delle variazioni intervenute in seguito al rilascio dell'AIA, nonché di nuove prescrizioni specifiche in relazione a situazioni di potenziale criticità.

In particolare:

- a fronte di nuove analisi dei suoli, sono state rivalutate le quantità massime di sostanza secca distribuibile sui terreni oggetto di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione;

- sono state riesaminate le superfici disponibili allo spandimento per alcune particelle già autorizzate;
- è stato comunicato il metodo di distribuzione dei fanghi di depurazione, consistente nell'interramento immediato;
- alla luce delle modifiche normative apportate al Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola), entrate in vigore il 1° gennaio 2020 - che hanno introdotto, tra l'altro, il divieto di utilizzo agronomico di liquami zootecnici e fanghi di depurazione sul medesimo terreno - sono stati rivalutati gli appezzamenti oggetto di utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici da parte di ditte terze.

Pertanto, in esito alle risultanze del procedimento di RIESAME:

- l'elenco complessivo dei terreni sui quali sono autorizzate le operazioni di recupero dei fanghi tramite utilizzazione agronomica, ed il quantitativo massimo di sostanza secca consentito, è stato integralmente riesaminato ed è inserito nella "TABELLA TERRENI", riportata nell'Allegato 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
- sono state eliminate ovvero modificate, ed inserite nuove prescrizioni autorizzative, alla luce delle nuove disposizioni normative e di quanto proposto, in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, dal Dipartimento Territoriale dell'ARPA di Cuneo, in relazione a situazioni di potenziale criticità;
- secondo quanto disposto con la Legge n. 130 del 16/11/2018 (c.d. "Decreto Genova"), sono stati integrati i limiti dell'Allegato IB del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 e sono stati inseriti nuovi controlli analitici da effettuare sui fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura.

Gestione rifiuti diversi dai fanghi

La ditta rimanda alla documentazione agli atti e non evidenzia modifiche alle modalità di gestione che devono rispettare il deposito temporaneo.

I rifiuti prodotti sono prevalentemente costituiti da fanghi di depurazione destinati al recupero in agricoltura per cui si rimanda alle valutazioni specifiche.

Sicurezza industriale e protezione acque sotterranee

La Società Carni Dock S.r.l. ha provveduto a individuare ed identificare le zone interne allo stabilimento classificate a rischio di esplosione, secondo le norme CEI EN 61241-10, CEI EN 60079-10 e CEI EN 50272-3, le quali sono riportate in dettaglio nella specifica relazione tecnica di classificazione elaborata in data 19 maggio 2016

L'impianto non è da considerarsi a rischio di incidente rilevante e, pertanto, non è soggetto agli adempimenti di cui al vigente D.Lgs. 105/2015.

Presso lo stabilimento Carni Dock Srl non sono presenti serbatoi interrati.

Adempimenti in merito all'applicazione del ex D.M. 272/2014 ora DM 95/2019 (relazione di riferimento)

Nel 2015 la ditta aveva effettuato la verifica di assoggettabilità alla relazione di riferimento ritenendo di non essere soggetta. Tale posizione era stata oggetto di presa d'atto della Provincia nel 2016.

Nel corso dell'istruttoria l'azienda ha verificato nuovamente la propria situazione evidenziando che:

- per quanto riguarda l'inserimento di nuovi chemicals nel ciclo produttivo aziendale, a partire dal 2017 avendo inserito una nuova ditta che effettua le operazioni di deterzione

e sanificazione e, successivamente nel corso dell'anno 2020 (marzo), avendo inserito passaggi obbligati per l'accesso ai locali di lavorazione, sono stati variati ed inseriti nuovi prodotti chimici utilizzati per tali esigenze;

- dalla valutazione effettuata in ordine alla verifica di assoggettabilità alla relazione di riferimento ai sensi dell'allegato 1 del D.M. 272/2014, in considerazione dei prodotti chimici attualmente presenti nel ciclo produttivo aziendale, risulta che i quantitativi complessivi 2022 oggetto di analisi non hanno subito sensibili variazioni dal 2014 fino ad oggi e che, con l'adozione delle medesime modalità di gestione e di utilizzo dei prodotti chimici presenti nel ciclo produttivo aziendale, sono tuttora valide ed attuali le condizioni e le conclusioni descritte nella relazione tecnica elaborata dalla Carni Dock S.r.l. in data 22/12/2015, già agli atti.

Analisi installazione e verifica conformità criteri IPPC

Confronto con le MTD

La ditta rimanda alla documentazione agli atti dichiarando che l'installazione è allineata con il BREF del 2005 e con le Linee Guida italiane del 2007.

Al momento dell'istruttoria il documento europeo di riferimento sull'attività di macellazione era ancora il Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries May 2005.

La Carni Dock S.r.l. ha esaminato il Draft 1 (June 2021) ed in particolare i contenuti riportati nel capitolo 5 del documento Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Slaughterhouses, Animal By products and Edible Co-Products Industries.

Dall'esame del documento, l'azienda comunica che sono state riscontrate criticità e conseguenti difficoltà attuative che si stanno valutando, insieme ai consulenti dell'azienda, per individuare e definire le soluzioni tecniche e le migliori metodologie applicabili.

Stante il limitato tempo finora a disposizione per l'analisi, si proseguirà ulteriormente l'approfondimento dei contenuti del documento in oggetto, al fine delle necessarie valutazioni preliminari e delle specifiche analisi di fattibilità.

La Carni Dock S.r.l. segnala che si è attivata per partecipare al bando Agrisolare per l'installazione di ulteriori sistemi fotovoltaici per l'autoproduzione di energia ed il contestuale smaltimento delle coperture in manufatti contenenti amianto esistenti.

La Carni Dock S.r.l. dichiara che sta inoltre proseguendo la procedura per l'ottenimento di finanziamenti PSR per il miglioramento tecnologico attraverso l'installazione di nuovi impianti produttivi, in sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti.

E' attualmente in fase di progetto l'installazione di nuove colonnine di ricarica elettrica per autoveicoli a trazione elettrica.

Valutazione livelli di consumo ed emissivi, problematiche ambientali dal rinnovo dell'AIA

Dall'esame dei PMC degli ultimi 5 anni appare il seguente andamento del consumo specifico termico ed elettrico (vedi tabella)

	2018	2019	2020	2021	2022
Consumo specifico di energia termica kWh/t prodotto finito(*)	129,3	112,9	121,58	102,23	106,1
Consumo specifico di energia elettrica kWh/t prodotto finito(*)	91,82	105	117	116,09	115,26

Rispetto al 2012 c'è stato un notevole incremento nell'uso della risorsa idrica che è passato da circa 54000 m³ ai dati riportati nella tabella sottostante.

Parametri	2020	2021	2022
m ³	125.178	121247	119.134
m ³ /t carcassa	4.6	4.1	4,2

L'azienda fornisce le seguenti tabelle

Anno di riferimento	CONSUMI DI RISORSA IDRICA		VOLUMI DI SCARICO	
	m ³	m ³ /t carcassa	m ³	m ³ /t carcassa
2013	84991	3,4	S1-75620 S2-4252	S1-3,0
2014	81357	3,1	S1-81467 S2-3148	S1-3,1
2015	86189	3,9	S1-76131 S2-2613	S1-3,4
2016	96238	3,9	S1-86636 S2-2806	S1-3,5
2017	107022	4,2	S1-93082 S2-3500	S1-3,7
2018	110581	4,5	S1-98113 S2-1578	S1-4,0
2019	125178	4,7	S1-121622 S2-2796	S1-4,6

Anno di riferimento	CONSUMI DI RISORSA IDRICA		VOLUMI DI SCARICO	
	m ³	m ³ /t carcassa	m ³	m ³ /t carcassa
2020	121247	4,1	S1-113794 S2-1037	S1-3,8
2021	110904	3,7	S1-102669 S2-1089	S1-3,6
2022	119134	4,3	S1-107175 S2-1407	S1-3,8

Il proponente dichiara che l'andamento numerico risultante dei consumi di risorsa idrica e dei volumi di scarico, sia annui che specifici per tonnellata di carcassa, evidenzia un generale aumento dei parametri nel periodo dal 2013 fino al 2019, sostanzialmente correlato e conseguente agli interventi di ampliamento avvenuti nello stabilimento produttivo nel corso di quel periodo.

Nel biennio 2013-2014 è stato infatti costruito il fabbricato produttivo adibito a prosciuttificio, nonché la porzione di fabbricato per l'ampliamento dell'area di spedizione merci del macello. Tali impianti/fabbricati produttivi oggetto di ampliamento (prosciuttificio, nuova spedizione) sono stati avviati e messi in esercizio nel 2014, al termine dei lavori di costruzione, e messi a regime a fine anno 2016.

Tali ampliamenti hanno determinato un incremento delle superfici produttive che necessitano di essere sottoposte a lavaggio e sanificazione, con conseguente aumento dei consumi idrici e dei volumi di scarico.

Il gestore evidenzia che, a partire dall'anno 2020, viene riscontrata una flessione in diminuzione dei parametri di consumo di risorsa idrica e dei volumi di scarico, sia annui che specifici per tonnellata di carcassa, con valori tendenzialmente stabili e/o poco fluttuanti, che riflettono e derivano da una maggiore sensibilizzazione dell'azienda verso un utilizzo più razionale ed efficiente della risorsa idrica.

Per quanto riguarda i flussi d'inquinanti scaricati nel corpo idrico, dall'analisi dei PCM emergono i seguenti andamenti

Parametri	2017	2018	2019	2020	2022
Portata di scarico m ³	89320	90849	121622	113794	126991
N tot t/a	0.52	0.68	0.56	0.46	1.05
P tot k/a	51	79	73	34	214
Rame kg/a	0.11	0.91	<1.2	<1.2	<1

Zinco kg/a	1.93	3.03	<2.4	5.7		2.1
TOC COD/3 t/a	0.52	1.37	0.97	1.14		1.26
Cloruri t/a	14.1	20.99	54	42		28

In relazione all'aumento valori rilevati nell'anno 2022, l'azienda fa presente che:

Dal confronto tra i flussi di massa 2021 e 2022 risulta un incremento relativo all'azoto totale (da 0,48 t/a a 1,05 t/a) e al fosforo totale (da 71 kg/a a 214 kg/a).

In entrambi i casi una parte dell'incremento è spiegabile con la maggior quantità di reflui scaricati in S1 (circa il 24% in più), ma una parte riguarda le concentrazioni analitiche rilevate durante gli autocontrolli.

Per quanto riguarda il fosforo, i valori degli autocontrolli 2022 (0,6 mg/l; 1,66 mg/l; 2,8 mg/l) erano un poco più alti rispetto a quelli del 2021 (0,38 mg/l; 1,2 mg/l; 0,5 mg/l), tuttavia sempre ampiamente al di sotto del valore limite di 10 mg/l. Questo può essere in buona parte spiegato con dosaggi di cloruro ferrico (agente defosfatante), nel periodo considerato, mediamente più bassi rispetto al passato, come conseguenza degli elevatissimi incrementi di costo dei prodotti in oggetto.

Per quanto riguarda l'azoto vi sono stati incrementi nei valori medi per l'azoto ammoniacale da 1,3 a 2 mg/l (limite 15 mg/l) e per l'azoto nitrico da 1,8 a 3,4 mg/l (limite 20 mg/l). Non sono mai stati rilevati, in questo caso, problemi o disfunzioni relativi al processo di nitrificazione-denitrificazione sull'impianto di depurazione. Si ritiene quindi che, a parte l'incremento dovuto all'aumento di portata idraulica, possa trattarsi in questo caso di piccole oscillazioni fisiologiche dei dati analitici, anche considerando che i valori in oggetto sono comunque molto bassi e lontani dai limiti e già un piccolo aumento, ad esempio 1 mg/l, in percentuale risulta apprezzabile.

Per quanto riguarda l'inquinamento acustico:

L'azienda ha allegato all'istanza una verifica del rispetto dei limiti acustici datata 12/12/2022. Dall'esame dell'elaborato si evince che

- l'attività si svolge nel periodo diurno e notturno;
- le misure dimostrano il rispetto dei limiti di norma. Per quanto riguarda il rispetto del livello differenziale, il tecnico competente si riferisce alle misure di rumore residuo effettuate nel 2017 a impianto fermo e ne dichiara il rispetto, tuttavia non riporta le misure.

Da un confronto d'ufficio è emerso che il riferimento al suddetto rumore residuo non è sempre da considerarsi riproducibile per le misure del 2022, in quanto, in alcuni casi, il rumore residuo misurato all'epoca è più alto dell'ambientale attuale. Si è rilevato tuttavia che i livelli misurati dovrebbero consentire valori all'interno degli ambienti abitativi inferiori a 50 dB per il periodo diurno e 40 dB per quello notturno, quindi al di fuori dell'applicazione del livello differenziale.

Il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo evidenzia che gli ultimi controlli di parte pubblica, con frequenza triennale, sono stati effettuati in data 08/02/22 (con attività di campionamento fanghi) e 23/03/22 (con campionamento dello scarico), entrambi conformi, e non ravvede elementi di particolare criticità per il riesame in oggetto.

Quadri emissivi, limiti e prescrizioni

Ciclo produttivo

Prescrizioni

1. devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
2. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
3. deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; ove non possibile, i rifiuti sono in ordine di priorità riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
4. l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
5. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
6. il ciclo produttivo e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella relazione tecnica allegata all'istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;
7. tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione;
8. deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto che può essere attuata anche con sistemi informatici, di telecontrollo e che, in ogni caso, consentono il controllo in remoto;

9. la Ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
10. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
11. il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
12. la cessazione definitiva dell'attività dell'impianto autorizzato deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
13. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e si deve far riferimento a quanto indicato all'art. 29 sexies, comma 9 quinquies, lett. e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
14. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino al completamento di quanto previsto al punto precedente, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

Uso dell'energia

Prescrizioni

1. nell'eventualità di dismissione di apparecchiature obsolete, i macchinari da installare devono essere a minor consumo energetico, con sistemi di controllo automatico anziché manuali (es. sistemi a velocità variabile per pompe e ventilatori, motori elettrici ad alta efficienza, motori elettrici correttamente dimensionati).

Emissioni in atmosfera

Quadro emissivo e limiti di emissione

STABILIMENTO: CARNI DOCK S.r.l.											
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
1	FIAMMATRICE	10000	8	CONTINUA	65	COVNM POLVERI	10 5	0,1 0,05	8	0,45	-
2	CALDAIA MACELLO 1,163 MW alimentata a metano (1)	1348	13	DISCONTINUA	250	POLVERI NOx CO	5 80 100	-	14	0.40	-
5	VASCA DI SCOTTATURA	3000	8	CONTINUA	35	Inquinanti trascurabili	-	-	8	0,30	-
6, 7	Trasporto pneumatico	Emissioni diffuse contenute in ambiente di lavoro									
8	CALDAIA PROSCIUTTIFICIO 0,294 MW alimentata a metano (1)	425	4	DISCONTINUA	58	POLVERI NOx CO	5 80 100	-	12	0,2	-
9	Linea fanghi	Emissioni diffuse contenute in ambiente di lavoro									

STABILIMENTO: CARNI DOCK S.r.l.						Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento	
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	[mg/m³ a 0°C e 0,101 MPa]				[kg/h]
10	Gruppo elettrogeno a gasolio 1,33 MWt	(2)	-	Attivazione in caso di emergenza		Emissioni trascurabili per il solo utilizzo di emergenza (2)	-	-	2,3	Due marmitte da 1,1 m ciascuna	-

Note:

(1) limiti riferiti al 3% di ossigeno libero nei fumi

(2) impianto esentato dal rispetto dei limiti se funzionanti meno di 150h/anno compresi test e prove di funzionamento, obbligo di registrazione attività.

Prescrizioni

1. I valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati;
2. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto e i periodi in cui si verificano anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione fissati. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi;
3. qualunque anomalia di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata entro 8 ore alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo. Il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
4. i sistemi di contenimento degli inquinanti devono essere mantenuti in continua efficienza. Le operazioni di manutenzione devono essere registrate e le registrazioni devono essere conservate in stabilimento per almeno un anno, a disposizione degli Organi di controllo;
5. gli impianti devono essere gestiti evitando che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate e secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte V, All. 5, nei casi ivi specificati;
6. il gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli;
7. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme tecniche vigenti, con trasmissione unitamente alle risultanze degli autocontrolli, della valutazione del posizionamento del piano di misura e delle modalità di prelievo ai sensi delle norme vigenti. L'accesso ai punti di campionamento deve essere consentito con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel Quadro Emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;
8. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Comune;

Autocontrolli iniziali

9. per i punti di emissione nuovi o modificati successivamente al presente provvedimento, il gestore deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, nelle più gravose condizioni di esercizio e in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel Quadro Emissivo di cui al presente Allegato: per quello che riguarda le metodiche di campionamento ed analisi, si rimanda alle prescrizioni della sezione "monitoraggi periodici". I risultati di questi autocontrolli devono quindi essere trasmessi alla Provincia,

all'A.R.P.A. – Dipartimento di Cuneo e al Sindaco entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo campionamento;

10. l'impresa deve effettuare gli autocontrolli iniziali dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., delle date in cui intende effettuare i prelievi;

Monitoraggi periodici

11. per l'effettuazione degli autocontrolli periodici, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio e devono essere determinati tutti i parametri riportati nel quadro emissivo, secondo la periodicità annuale;
12. l'impresa deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli di cui al punto precedente;
13. l'impresa deve trasmettere i risultati degli autocontrolli effettuati, entro 60 giorni dalla data di effettuazione, alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco, allegando i relativi certificati analitici, firmati da tecnico abilitato;
14. per tutti i medi impianti di combustione, il gestore deve archiviare e conservare, sulla base dello schema previsto all'appendice 4-bis dell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i dati previsti ai punti 2.7, 2.8, le comunicazioni previste al punto 5-bis.3 dell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché gli interventi posti in essere ai sensi dell'articolo 271, commi 14, 20-bis e 20-ter;
15. i dati di cui al punto precedente devono essere messi, senza ritardo, a disposizione dell'autorità competente per il controllo che ne richieda l'acquisizione. Tali dati, relativi ad un anno civile, devono essere conservati per almeno i sei anni civili successivi;
16. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, devono essere seguite le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure ove anche queste ultime non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO, oppure altre norme internazionali, oppure le norme di cui al DM 25 agosto 2000. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Per maggiori informazioni sulle metodiche di campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera si può fare riferimento alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-inatmosfera>
17. deve essere utilizzato il modello per la redazione dei report di autocontrollo delle emissioni in atmosfera, scaricabile alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temiambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera>

Scarichi acque reflue
Quadro emissivo e limiti di emissione

N° totale punti di scarico finale – 2

N° Scarico finale	Scarico parziale ¹	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico	Recettore ²	Volume medio annuo scaricato			Impianti/-fasi di trattamento
					anno di riferimento	Portata media		
					m ³ /g	m ³ /a		
S1	Sp1-T	Depuratore privato per il trattamento dei reflui di lavorazione	Periodico 2 ore/giorno 7 giorni/settimana (in funzione del carico)	AS Bealera Manta" in tubazione interrata Fg 12, part - strade LAGNASCO	2022	348	126.991	Biologico fanghi attivi SBR
	Sp1-M+Sp11-M	Cortile e piazzali interni, tetti di copertura di parte dell'insediamento	Saltuario		2022	248(*1)	12.387 (*2)	NO
S2	Sp1-R	Impianto per la raccolta acque di raffreddamento frigoriferi	Continuo		2022	3.9	1.407	NO
	Sp12-M+Sp21-M	Cortile e piazzali interni, tetti di copertura di parte dell'insediamento	Saltuario		2022	169(*3)	8.448(*4)	NO

(*1) = 12.387 mq (area piazzale + tetti) x 20 mm/giorno (precipitazione stimata)

(*2) = 12.387 mq (area piazzale + tetti) x 1000 mm/anno (precipitazione stimata)

(*3) = 8.448 mq (area piazzale + tetti) x 20 mm/giorno (precipitazione stimata)

(*4) = 8.448 mq (area piazzale + tetti) x 1000 mm/anno (precipitazione stimata)

¹ T: tecnologico; R: raffreddamento; D: domestico; M: meteoriche e/o fase produttiva (colonna successiva)

² F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU.

Limiti emissione e punti di campionamento

N° Scarico finale	Punti campionamento	Limiti di emissione
S1	Pozzetti di campionamento n.1 e n. 2 (cfr. planimetria Tavola Unica Novembre 2012)	Tabella 3 dell'Allegato 5, parte terza D.Lgs. 152/06 già all'uscita dell'impianto di depurazione (pozzetto.1).

Prescrizioni

1. devono essere rispettate le previsioni progettuali, le modalità tecnico-operative e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione tecnica prodotta, per quanto non contrasta con le seguenti prescrizioni;
2. devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
3. devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
4. devono essere presenti e mantenuti efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata e dei reflui industriali scaricati;
5. devono essere presenti sistemi di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di cui sopra, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;
6. è fatto divieto di conseguire i valori limite di emissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
7. lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., va effettuato immediatamente a monte della immissione nel corpo ricettore. In particolare, deve essere assicurata la possibilità di campionare gli scarichi nei punti descritti nella precedente tabella riportata al paragrafo "Limiti emissione e punti di campionamento".
8. le caratteristiche costruttive dei manufatti (pozzetti di ispezione e campionamento) devono garantire la possibilità d'impiego di sistemi automatici di prelievo;
9. la ditta deve far eseguire analisi complete di conformità dei reflui scaricati, redatte da tecnico iscritto ad Albo in Ordine competente alla specifica materia, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 1.2.2 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. I parametri minimi da ricercare e la frequenza degli autocontrolli sono riportati nell'Allegato 2, Piano di Monitoraggio e Controllo;
10. deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque reflue (pozzetti, tubazioni, pompe, sistemi di depurazione, ecc.), anche attraverso periodici interventi di manutenzione;
11. deve essere mantenuto costantemente aggiornato un registro di conduzione dell'impianto di depurazione. I dati e le informazioni da riportare su tale registro devono essere concordate con il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo. Le registrazioni devono essere conservate per 5 anni per le verifiche degli Organi di controllo. Il registro può essere predisposto e gestito su supporto informatico;
12. è fatto obbligo di provvedere alle analisi ed alle verifiche prescritte dagli Organi di controllo durante il periodo di gestione degli scarichi, nonché di realizzare gli ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo recettore;

13. tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte.

Prescrizioni specifiche per il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche

- 14.** è fatto obbligo di realizzare le previsioni progettuali ed applicare le procedure gestionali descritte nella documentazione prodotta;
- 15.** è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
- 16.** i sistemi di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche devono essere mantenuti efficienti e liberi da intasamenti, nonché sottoposti a regolare manutenzione e pulizia;
- 17.** le movimentazioni di rifiuti e materiali in genere non devono causare contaminazioni di acque superficiali o sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.

Per quanto riguarda la raccolta, il trattamento e l'immissione nell'ambiente delle acque meteoriche di seconda pioggia, si deve fare riferimento a quanto eventualmente disposto dal Regolamento Edilizio Comunale e delle N.T.A. del PRGC vigente.

Utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione

Prescrizioni

- 1) l'utilizzazione dei fanghi è ammessa esclusivamente sui terreni per i quali vi è il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare l'attività agricola, come risulta dalla documentazione agli atti, **per una superficie totale utilizzabile di Ha 8,1478** - purché il contenuto in metalli pesanti nel suolo non superi i valori limite fissati nella **Tabella 1** del presente allegato;
- 2) l'utilizzazione dei fanghi è consentita per un **quantitativo massimo** per ettaro determinato in base alle caratteristiche analitiche dei terreni e della provenienza dei fanghi, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i.. La "**TABELLA TERRENI - aggiornata**" **seguente** riporta l'**elenco dei terreni** sui quali sono autorizzate le operazioni di recupero tramite utilizzazione agronomica, ed il **quantitativo massimo di sostanza secca consentito** (colonna "Sostanza secca apportabile massima"); inoltre, le operazioni di utilizzazione agronomica devono essere pianificate in modo da evitare o comunque minimizzare surplus di elementi nutritivi, con particolare riferimento ad Azoto e Fosforo;
- 3) **è ammessa l'utilizzazione** in agricoltura dei fanghi solo se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) sono stati sottoposti a trattamento;
 - b) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
 - c) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale;
- 4) l'utilizzo agronomico dei fanghi deve essere effettuato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal Regolamento Municipale d'Igiene dei Comuni nel cui territorio viene svolta l'attività di spandimento;
- 5) la ditta deve effettuare, **almeno due volte all'anno, analisi chimico-fisico-biologiche dei fanghi** di depurazione destinati all'utilizzo agronomico. In particolare:
 - i relativi campioni devono essere rappresentativi dei fanghi pronti ad essere avviati all'utilizzo agronomico;
 - i certificati analitici, devono riportare, per le famiglie di composti, il dettaglio dei parametri ricercati con esclusione dei composti in cui la tecnica analitica non consenta tale dettaglio;
 - i suddetti certificati analitici, firmati da tecnici abilitati, devono essere conservati presso lo stabilimento per almeno 5 anni, a disposizione dell'Autorità competente al controllo;
- 6) la data e l'ora del campionamento dei fanghi da sottoporre alle due analisi annuali prescritte dal Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'Allegato 2 dell'AIA (integrato con il seguente Allegato 2 aggiornamento 1), deve essere comunicata, **con almeno 30 giorni di anticipo**, al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed alla Provincia, per consentire eventuali controlli;
- 7) le operazioni di campionamento ed analisi di cui sopra devono essere effettuate secondo le indicazioni contenute nell'art. 11 del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i. e nell'allegato 5 della D.G.R. n. 34-8488 del 6 maggio 1996 nonché, relativamente ai parametri biologici (Indice di Respirazione, Indice di Mineralizzazione dell'Azoto e Indice di Germinazione), secondo i metodi pubblicati dalla Regione Piemonte sul volume n. 6 della Collana Ambiente "Metodi di

analisi dei Compost” e sul volume n. 10 “Impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione” della Collana Ambiente, oppure secondo altri metodi elaborati da organismi scientifici, tenendo comunque conto dell’aggiornamento tecnico–scientifico delle metodiche analitiche.

- 8) **l’istante non può avviare ad utilizzo agronomico i fanghi di depurazione sottoposti ad accertamenti analitici prima di avere acquisito l’esito delle analisi stesse**, sia nel caso degli autocontrolli prescritti, sia nel caso di accertamenti da parte dell’Autorità competente al controllo;
- 9) **è consentita** l’utilizzazione in agricoltura dei fanghi che non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti riportate nella **Tabella 2 e Tabella 2-bis seguenti**. In caso di superamento, anche per un solo parametro, di detti valori massimi, il fango non può essere utilizzato in agricoltura e non può essere sottoposto ad operazioni di trattamento, condizionamento o miscelazione, se non in forza di specifica autorizzazione da richiedere preventivamente;
- 10) **è ammessa** l’utilizzazione in agricoltura dei fanghi il cui contenuto in *Salmonelle* rientri nel limite massimo riportato nella **Tabella 3 seguente**. In presenza di *Salmonelle* è comunque vietato l’utilizzo in florovivaismo;
- 11) **è ammessa** l’utilizzazione in agricoltura dei fanghi il cui contenuto in *Carbonio organico*, *Fosforo tot.* ed *Azoto tot.* sia superiore od uguale ai limiti riportati nella **Tabella 3 seguente**. Qualora un fango abbia contenuti inferiori relativamente alle suddette sostanze (anche per un solo parametro), è temporaneamente sottoposto a divieto di utilizzazione; tale fango può essere utilizzato in agricoltura - nel rispetto della procedura di cui alla prescrizione 14) - solo quando le relative caratteristiche analitiche rientrano (per tutti i parametri) nei limiti sopra richiamati, anche in seguito ad operazioni di condizionamento, secondo quanto prescritto al punto 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i.;
- 12) **è consentita** l’utilizzazione in agricoltura dei fanghi che presentino valori inferiori a quelli riportati nella **Tabella 4 seguente**. Qualora un fango (anche per un solo parametro), superi detti limiti, è temporaneamente sottoposto a divieto di utilizzazione; tale fango può essere utilizzato in agricoltura - nel rispetto della procedura di cui alla prescrizione 14) – solo quando le relative caratteristiche analitiche rientrano (per tutti i parametri) nei limiti sopra richiamati, anche in seguito a trattamenti semplici;
- 13) **è ammessa** l’utilizzazione in agricoltura dei fanghi che rispettino i valori limite riportati nella **Tabella 5 seguente**. Qualora un fango, per un solo parametro, superi detti limiti, è sottoposto ad una riduzione del quantitativo massimo ammissibile ad ettaro. Qualora un fango, per due o tre parametri, superi detti limiti, è temporaneamente sottoposto a divieto di utilizzazione; tale fango può essere utilizzato in agricoltura - nel rispetto della procedura di cui alla prescrizione 15) - solo quando le relative caratteristiche analitiche rientrano, per almeno due parametri, nei limiti sopra richiamati, anche in seguito a trattamento.
- 14) limitatamente ai casi previsti dalle sopra riportate prescrizioni 11), 12) e 13), l’utilizzazione in agricoltura di fanghi risultati non conformi è possibile nel rispetto della procedura sotto riportata:
 - a) trasmissione alla Provincia ed al Dipartimento provinciale di Cuneo dell’A.R.P.A. delle certificazioni analitiche dei fanghi non conformi;
 - b) comunicazione alla Provincia ed al Dipartimento provinciale di Cuneo dell’A.R.P.A. delle operazioni di condizionamento o trattamento previste; al proposito, devono essere fornite le seguenti informazioni:

- metodi di condizionamento o trattamento previsti (descrizione tecnica delle modalità operative, indicazione e quantificazione degli eventuali materiali additivati ai fanghi o reattivi dosati);
 - controllo dei parametri chimico-fisico-biologici, evidenziando gli eventuali tempi di rivoltamento e/o aerazione;
 - planimetrie e modalità di gestione delle aree di condizionamento o trattamento;
 - modalità di campionamento dei fanghi, dopo il completamento delle operazioni di condizionamento o trattamento, comunque preliminarmente all'utilizzazione agronomica;
 - modalità di prelievo dei fanghi, dopo il completamento delle operazioni di condizionamento o trattamento, per l'avvio alle operazioni di utilizzazione agronomica;
- c) trasmissione alla Provincia ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo delle certificazioni analitiche dei fanghi, a seguito delle operazioni di condizionamento o trattamento previste, dalle quali risulti il rispetto dei valori stabiliti;
- 15)** i fanghi, prima di essere utilizzati, devono essere sottoposti ad idoneo trattamento di stabilizzazione atto a diminuirne il carattere di putrescibilità e l'emanazione di odori sgradevoli; al proposito, la Provincia si riserva di prescrivere ulteriori condizioni di stabilizzazione dei fanghi in base ai risultati ottenuti;
- 16)** è vietata l'utilizzazione dei fanghi pericolosi in riferimento alle caratteristiche indicate nell'allegato III della Direttiva 91/689/CEE;
- 17) è vietato** applicare i fanghi ai terreni:
- a) allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con frane in atto;
 - b) con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
 - c) con pH minore di 5;
 - d) con C.S.C. minore di 8 meq/100 g;
 - e) destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
 - f) destinati all'orticoltura o alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
 - g) quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
 - h) quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente;
 - i) a distanza inferiore a m 150 da laghi e/o corsi d'acqua con portata media annua superiore a 2 m³/sec;
 - j) nelle vicinanze di strade statali e/o provinciali per una distanza di 50 m dal ciglio delle stesse e nelle vicinanze di abitazioni anche sparse di qualsiasi tipo per un raggio di m 80 dalle abitazioni stesse, a meno che lo spandimento non avvenga per diretto o tempestivo interrimento; tali distanze possono essere ridotte nel caso di aziende agricole, in funzione delle modalità di spandimento;
 - k) nelle zone dove le falde superficiali interessano lo strato superficiale del terreno e, comunque, ove la superficie libera della falda idrica superficiale disti meno di m 1,5 dal piano di campagna;
 - l) nelle zone di rispetto dei pozzi di captazione delle acque a scopo potabile, per una distanza dal pozzo di m 200;

- 18) è vietata l'applicazione di fanghi liquidi con la tecnica dell'irrigazione a pioggia, sia per i fanghi tal quali, sia per quelli diluiti con acqua;
- 19) l'utilizzo agronomico dei fanghi **è altresì vietato**:
- sui terreni oggetto di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici (Cfr. D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., art. 8, comma 1, lettera o ter);
 - sui terreni gelati o innevati;
- 20) durante lo svolgimento delle operazioni di utilizzo agronomico, deve essere sempre evitato il ruscellamento, anche accidentale, di fanghi nelle acque superficiali;
- 21) fatti salvi i divieti precedentemente indicati, i fanghi non devono essere applicati al terreno a distanze inferiori a 5 metri dalle sponde dei corpi idrici superficiali, esclusi i canali artificiali non direttamente connessi ai corpi idrici naturali;
- 22) l'utilizzo agronomico dei fanghi non deve essere avviato in presenza - ovvero sospeso, qualora intervengano - precipitazioni atmosferiche;
- 23) l'applicazione al terreno dei fanghi non palabili dev'essere sospesa se l'assorbimento da parte del terreno non è sufficiente ad evitare fenomeni di ristagno o ruscellamento;
- 24) l'eventuale accumulo temporaneo su suolo agricolo di fanghi di depurazione può essere praticato ai soli fini dell'utilizzo agronomico sui terreni circostanti, ed in quantitativi non superiori al fabbisogno dei medesimi; il cumulo deve essere limitato al tempo strettamente necessario all'applicazione al terreno dei fanghi e deve rispettare distanze minime di almeno 50 metri da abitazioni e 20 metri da strade (fatta eccezione per quelle interpoderali e per le piste agrosilvopastorali);
- 25) eventuali sovralli o residui devono essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti;
- 26) il titolare dell'autorizzazione deve attenersi a tutte le norme tecniche riguardanti raccolta, trasporto, stoccaggio ed applicazione definite dall'art. 12 del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.;
- 27) il trasporto dei fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura deve essere effettuato da parte di soggetti regolarmente iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 28) il titolare dell'autorizzazione deve garantire che siano impiegati mezzi rispondenti ai criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi della vigente legislazione in materia, atti ad evitare la dispersione dei fanghi stessi, il percolamento degli effluenti liquidi e/o la dispersione di polveri e tali da minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli;
- 29) per gli obblighi riguardanti scheda di accompagnamento, registro di carico e scarico e registro di utilizzazione, si rimanda agli articoli 13, 14 e 15 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i. ed all'art. 193, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare riferimento all'obbligo di adozione del formulario di identificazione, così come introdotto dall'art. 2, comma 25, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- 30) **ogni anno** – unitamente alla relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio di cui all'Allegato 2 dell'AIA – deve essere presentata alla Provincia di Cuneo **una relazione sullo stato di attuazione del piano di utilizzazione**, redatta sulla base del

registro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i.; detta relazione deve dettagliare in maniera accurata il bilanciamento dei nutrienti, tenendo conto degli apporti conferiti attraverso l'utilizzazione agronomica dei fanghi e gli asporti consentiti dalle colture praticate, anche eventualmente considerando il relativo coefficiente di efficienza della fertilizzazione;

31) ogni tre anni devono essere ripetute le analisi relative a tutti i terreni interessati allo spandimento dei fanghi; le medesime devono riguardare il *pH*, la *C.S.C.* ed i *metalli pesanti estraibili* riportati nella Tabella 1 seguente, nonché la capacità del suolo di ossidare il *Cromo III* a *Cromo VI*. Qualora i valori dei metalli pesanti estraibili superino i limiti di cui alla citata Tabella 1 è necessario effettuare le analisi relative ai metalli pesanti totali.

I metalli pesanti ed i valori massimi in concentrazione ammissibili nei suoli agricoli per l'utilizzazione in agricoltura sono riportati nella **Tabella 1 seguente**.

Per il campionamento e le analisi dei terreni è necessario fare riferimento ai "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo" approvati con D.M. 01/05/1992 (pubblicato sul Suppl. Ord. N.79 alla G.U. n. 121 del 25/05/1992);

32) il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di provvedere alle analisi, alle verifiche prescritte ed agli ulteriori interventi tecnici ed operativi che l'Autorità preposta al controllo ritenga necessari, precedentemente, durante o successivamente allo svolgimento delle fasi autorizzate;

33) nell'eventualità che i proprietari dei terreni individuati per lo spandimento dei fanghi non possano più garantire tale impegno, l'istante ha l'obbligo di richiedere preventivamente il rilascio di un provvedimento di variazione del piano di spandimento relativo ai terreni utili a tal fine, segnalandone l'ubicazione e le caratteristiche, nonché i dati anagrafici dei proprietari od aventi titolo.

Terreni autorizzati per l'utilizzo agronomico dei fanghi e quantità di fango distribuibile

TABELLA TERRENI - aggiornata

Comune	Foglio	Mappale	Superficie utilizzabile (Ha)	t s.s./Ha apportabile nel triennio	SS apportabile massima (t nel triennio)
Lagnasco	9	30	0,3601	7,5	2,70
Lagnasco	9	102	0,4921	7,5	3,69
Lagnasco	9	103	1,1776	7,5	8,83
Lagnasco	9	104	0,387	7,5	2,90
Lagnasco	10	60	0,5426	7,5	4,07
Lagnasco	10	115	0,1985	7,5	1,49
Lagnasco	12	118	0,0611	7,5	0,46
Lagnasco	12	219	0,5340	7,5	4,01
Lagnasco	12	221	0,8891	7,5	6,67
Lagnasco	12	223	0,3082	7,5	2,31
Lagnasco	8	110	0,3044	15	4,57
Lagnasco	8	81	1,8271	15	27,41
Lagnasco	12	61	1,0660	15	15,99
Totale			8,1478		85,1

Limiti

Tabella 1 - Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei suoli agricoli destinati all'utilizzazione dei fanghi di depurazione.

Metalli pesanti	Metalli estraibili Valore limite (mg/Kg s.s.)	Metalli totali Valore limite (mg/Kg s.s.)
Cadmio	1	1,5
Cromo	15	150
Mercurio	0,2	1
Nichel	30	75
Piombo	50	100
Rame	50	100
Zinco	150	300

Note:

- qualora i valori dei metalli pesanti estraibili superino i limiti di cui sopra, è necessario effettuare anche le analisi relative ai metalli pesanti totali;
- i terreni che, sottoposti a valutazione della capacità di ossidare il Cr III a Cr VI, producono quantità uguali o superiori a 1 µM di Cr VI non possono ricevere fanghi contenenti cromo.

Tabella 2 - Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura.

Metalli pesanti	Valore limite (mg/Kg s.s.)
Cadmio	20
Mercurio	10
Nichel	300
Piombo	750
Rame	1.000
Zinco	2.500

Tabella 2-bis - Valori massimi di concentrazione di altri parametri nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura - Legge n. 130 del 16/11/2018 (c.d. "Decreto Genova")

Metalli pesanti	Valore limite
Idrocarburi (C10-C40)	≤ 1.000 mg/kg tal quale
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) Sommatoria degli IPA elencati nella Tab.1 dell'All.5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	≤ 6 mg/Kg s.s.
PCDD/PCDF + PCB DL	≤ 25 ng WHO- TEQ/kg s.s.
PCB	≤ 0,8 mg/kg s.s.
Toluene	≤ 100 mg/kg s.s.
Selenio	≤ 10 mg/kg s.s.
Berillio	≤ 2 mg/kg s.s.
Arsenico	< 20 mg/kg s.s.
Cromo totale	< 200 mg/kg s.s.
Cromo VI	< 2 mg/kg s.s.

Tabella 3 - Caratteristiche agronomiche e microbiologiche dei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura.

Parametro	Valore minimo	Valore massimo
Carbonio organico % s.s.	20	-----
Fosforo tot. (P) % s.s.	0,4	-----
Azoto tot. % s.s.	1,5	-----
Salmonelle MPN/gr. s.s.	-----	1.000

Tabella 4 - Limiti di tossicità non permanente dei fanghi.

Parametro	Limiti
Fenoli volatili	10 (mg/Kg di sostanza secca)
Tensioattivi	100 (mg/Kg di sostanza secca)
pH	5,5 ÷ 8
Salinità (meq/100 gr.)	200
S.A.R. (se Salinità > 50)	20
Cloruri (se Salinità > 50)	5.000 (mg/Kg di sostanza secca)
Solfati (se Salinità > 50)	10.000 (mg/Kg di sostanza secca)

Tabella 5 - Valori dei parametri di stabilità dei fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura.

Parametro	Limiti
Indice di Germinazione	> 40 %
Indice di Mineralizzazione dell'Azoto	< 10 %
Indice di Respirazione	< 2.000 mgO ₂ /KgVS/h

Emissione sonora

Quadro emissivo e limiti di emissione

Per i limiti di emissione ed immissione si fa riferimento al D.P.C.M. 14 novembre 1997, nonché al Piano di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

Prescrizioni

1. Tutte le modifiche delle linee di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria devono essere attuate, verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;
2. qualora i livelli sonori rilevati durante le campagne di misura indicate nel piano di monitoraggio e controllo (Allegato 2) risultassero superiori ai limiti stabiliti dal Piano di classificazione acustica comunale, la ditta dovrà elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano di interventi che consenta di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti.



AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Riesame con valenza di rinnovo

CARNI DOCK Srl - LAGNASCO

ALLEGATO TECNICO 2 – PIANO MONITORAGGIO E CONTROLLO

PREMESSA	2
COMPARTO: MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI	4
COMPARTO: ENERGIA.....	4
COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	5
COMPARTO: APPROVVIGIONAMENTI E SCARICHI IDRICI	6
COMPARTO: EMISSIONI SONORE	9
COMPARTO: UTILIZZO AGRONOMICO FANGHI DI DEPURAZIONE	10
COMPARTO: RIFIUTI DIVERSI DAI FANGHI DI DEPURAZIONE.....	13
CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE	14

PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo (PMC) dell'impianto comprende due parti principali:

1. i controlli a carico del Gestore;
2. i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Il PMC deve assicurare, nelle diverse fasi di vita di un impianto, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente. Il PMC di un'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto e dal Dipartimento Provinciale ARPA.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del PMC e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi.

Per i **parametri per cui sono definiti i BAT AEL** i metodi devono essere necessariamente quelli indicati nelle BATC di categoria (metodi EN).

Solo nel caso sia indicato "metodo EN non disponibile" si possono usare altre metodiche, tenendo presente la seguente logica di priorità fissata sia dal *BREF "Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations"* che dal D.Lgs 152/06 all'art. 271 comma 17 del Titolo I della parte Quinta:

1. Norme tecniche CEN
2. Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM)
3. Norme tecniche ISO
4. Altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc.B)

Per i **parametri non BAT AEL**, l'utilizzo di metodiche elaborate da organismi scientifici in sostituzione di quelle prioritariamente prescritte da disposizioni normative – purchè assicurati dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica – deve essere preventivamente concordato con il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo.

2. Le metodiche per la ricerca dei parametri BAT AEL e non BAT AEL, riferite alle tabelle del seguente PMC, dovranno essere relazionate in apposito documento da trasmettere al Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo, **entro 60 gg dalla notifica del presente provvedimento**, adottando quale riferimento l'Allegato 1 della Linea Guida SNPA 48/2023 (https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2023/11/LINEE-GUIDA-SNPA-48_2023.pdf).
3. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - a. registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - b. trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto negli allegati tecnici 1A e 1B.
4. Tutti i dati relativi al monitoraggio che, in base a quanto prescritto, devono essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune sede dell'impianto, devono essere organizzati in forma chiara ed utilizzabile.
5. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a. contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;

- b. comprendere un file .xls (o altro database compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
6. A corredo dell'istanza di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

COMPARTO: MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Suini vivi	Misura diretta discontinua	Kg/giorno Capi/giorno	n.a.	Peso	Giornaliera	Registrazione giornaliera ed invio riepilogo annuale agli enti competenti. Dati da conservare per almeno 5 anni presso lo stabilimento.
Altre materie prime animali		Kg/giorno				
Prodotti finiti distinguendo tra carcasse e prodotti da lavorazione della carne						
Sottoprodotti di origine animale						

n.a.: non applicabile

COMPARTO: ENERGIA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di metano	Misura diretta continua	m ³ /anno	n.a.	Contatore	Mensile	Lecture registrate mensilmente. Invio totale annuale agli enti competenti Registrazioni conservate per almeno 5 anni presso lo stabilimento.
Consumo di energia termica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/anno		-	Annuale	
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	kWh/anno		Contatore	Mensile	
Consumo specifico di energia termica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/t prodotto finito (*)		-	Annuale	
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/t prodotto finito (*)		-	Annuale	

n.a.: non applicabile

(*) derivante dall'attività di macellazione e sezionamento

COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI EMISSIONE / FREQUENZA CAMPIONAMENTO	NOTE
CO	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Cfr. PREMESSA (punto 2.)	2 - annuale 8 - triennale	Registrazione e contestuale invio agli enti competenti.
NO _x	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³		2 - annuale 8 - triennale	
COVNM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³		1 - triennale	
POLVERI	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³		1 - triennale 2 - annuale 8 - triennale	

COMPARTO: APPROVVIGIONAMENTI E SCARICHI IDRICI

Indici di consumo

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo d'acqua	Misura diretta continua	m ³	n.a.	contatori	mensile	Registrazione mensile ed invio riepilogo annuale agli enti competenti
Consumo specifico di acqua	calcoli sulla base dei parametri operativi	m ³ /t carcassa	n.a.		mensile	Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento

Monitoraggio gestionale

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Volume di scarico	Misura diretta continua	m ³	Strumento di misura portata istantanea e volume totale scaricato	S1 (Sp1-T) S2 (Sp1-R)	settimanale	Annotazione su registro condizione impianto ed invio annuale agli enti competenti distinguendo i volumi di acqua reflua depurata e quella di raffreddamento Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento
Ossigeno disciolto	Misura diretta discontinua	mg/l	aziendale	Vasca ossidazione	quotidiana	- Annotazione su registro condizione impianto
Solidi Speciali Totali	Misura diretta discontinua	mg/l			quotidiana	Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento
Acidità (pH)	Misura diretta continua	pH	pHmetro		-	-

Autocontrollo

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	Cfr. PREMESSA (punto 2.)	S1 (Sp1-T)	quadrimestrale	Registrazione e contestuale invio agli enti competenti. Invio riepilogo annuale agli enti competenti. Dati conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento.
				S2 (Sp1-R)	annuale	
Acidità (pH)	Misura diretta discontinua	pH		S1 (Sp1-T)	quadrimestrale	
				S2 (Sp1-R)	annuale	
Solidi Speciali Totali	Misura diretta discontinua	mg/l		S1 (Sp1-T)	quadrimestrale	
	Misura diretta discontinua	mg/l		S2 (Sp1-R)	annuale	

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
C.O.D.	Misura diretta discontinua	mg/l	Cfr. PREMESSA (punto 2.)	S1 (Sp1-T)	quadrimestrale	Registrazione e contestuale invio agli enti competenti. Invio riepilogo annuale agli enti competenti. Dati conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento.
BOD ₅						
Azoto ammoniacale						
Azoto nitroso						
Azoto nitrico						
Fosforo totale						
Cloruri						
Solfati						

Zinco						
Rame						
Ferro						
Manganese						
Tensioattivi totali						
Grassi e oli animali/vegetali						
Ossigeno disciolto						
Saggio di tossicità acuta (Daphnia Magna)		%				

OMPARTO: EMISSIONI SONORE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Livello di emissione	Misure dirette discontinue	dB(A)	-	Al confine aziendale e presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati. Il Dipartimento Provinciale ARPA sottolinea che per quanto riguarda il differenziale di immissione sarebbe opportuno che le considerazioni, in merito a tali aspetti, fossero avvalorate da misure recenti eseguite dal tecnico che redige l'opera (o da collaboratori presso il proprio studio). Pertanto, si richiede di eseguire nuove indagini circa il rispetto del differenziale di immissione ai ricettori diurno e in particolar modo quello notturno, nelle campagne di monitoraggio che saranno svolte in futuro.	Prima della presentazione dell'istanza di riesame dell'AIA.	Invio agli Enti competenti con l'istanza di riesame con valenza di rinnovo
Livello di immissione assoluto e differenziale						

COMPARTO: UTILIZZO AGRONOMICO FANGHI DI DEPURAZIONE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
pH	Misura diretta discontinua	unità pH	"Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo", approvati con D.M. dell'1.5.1992 (pubblicato sul Suppl. Ord. n. 79 alla G.U. n.121 del 25.5.1992)	Terreni interessati dallo spandimento dei fanghi	Ogni tre anni	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale di attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo.
c.s.c. (capacità di scambio cationico)	Misura diretta discontinua	meq / 100g				I valori di pH e c.s.c. dei terreni determinano le dosi di applicazione dei fanghi, in attuazione della normativa vigente.
Capacità del suolo di ossidare il Cromo III a CromoVI	Misura diretta discontinua	M di Cr VI	"Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo", approvati con D.M. dell'1.5.1992 (pubblicato sul Suppl. Ord. n. 79 alla G.U. n.121 del 25.5.1992)	Terreni interessati dallo spandimento dei fanghi	Ogni tre anni	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale di attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo. L'utilizzazione dei fanghi è consentita su terreni il cui contenuto in metalli pesanti non ecceda i valori massimi riportati nella Tabella 1 dell'Allegato 1 alla presente autorizzazione.
Cadmio						
Cromo						
Mercurio						
Nichel						
Piombo						
Rame						
Zinco						
Sostanza secca (s.s.)		-				
Grado di umificazione	DH %	Rif.: - art. 11, D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.; - Allegato 5, D.G.R. n. 34-8488 del 6 maggio 1996.	Fanghi destinati allo spandimento	Semestrale	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale di attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo.	

(Continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Cadmio	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.	Rif.: - art. 11, D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.; - Allegato 5, D.G.R. n. 34-8488 del 6 maggio 1996.	Fanghi destinati allo spandimento	Semestrale	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale di attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo.
Cromo						
Mercurio						
Nichel						
Piombo						
Rame						
Zinco						
Carbonio organico		% s.s.				
Fosforo totale (P)						
Azoto totale (N)						
Potassio totale (K)		MPN/gr.s.s.				
Salmonelle						
Fenoli volatili		mg/Kg s.s.				
Tensioattivi		mg/Kg s.s.				
pH		unità pH				
Salinità		meq/100 gr.				
S.A.R. (se Salinità > 50)		-				
Cloruri (se Salinità > 50)		mg/Kg s.s.				
Solfati (se Salinità > 50)		mg/Kg s.s.				
Indice di Germinazione		%				Rif.: - art. 11, D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.; - Allegato 5, D.G.R. n. 34-8488 del 6 maggio 1996;
Indice di Mineralizzazione dell'Azoto	%	- volumi della Collana Ambiente della Regione Piemonte, n. 6 "Metodi di analisi dei Compost" e n. 10 "Impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione", oppure secondo altri metodi elaborati da organismi scientifici, tenendo comunque conto dell'aggiornamento tecnico scientifico delle metodiche analitiche.				
Indice di Respirazione	mgO ₂ / KgVS / h					

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Idrocarburi (C10-C40)	Misura diretta discontinua	mg/Kg tal quale	Rif.: - Legge n. 130 del 16/11/2018 (c.d. "Decreto Genova")	Fanghi destinati allo spandimento	Annuale	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale di attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo. Cfr. prescrizioni impartite dall'Allegato 1 all'AIA (comunicazione agli Enti dell'esecuzione dei campionamenti, limitazioni all'utilizzo dei fanghi in conseguenza degli esiti delle analisi, ecc.)
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) Sommatoria degli IPA elencati nella Tab.1 dell'All.5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	Misura diretta discontinua	Mg/Kg s.s.				
PCDD/PCDF + PCB DL	Misura diretta discontinua	Ng WHO-TEQ/Kg s.s.				
PCB	Misura diretta discontinua	Mg/Kg s.s.				
Toluene						
Selenio						
Berillio						
Arsenico						
Cromo VI	Misura diretta discontinua	Mg/Kg s.s.	Rif.: - Legge n. 130 del 16/11/2018 (c.d. "Decreto Genova") - art. 11, D.Lgs. n.99/92 e s.m.i. - Allegato 5, D.G.R.n. 34-8488 del 6 maggio 1996	Fanghi destinati allo spandimento	Semestrale	

COMPARTO: RIFIUTI DIVERSI DAI FANGHI DI DEPURAZIONE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	FREQUENZA	NOTE
Quantificazione rifiuti prodotti (divisi per CER)	Misura diretta discontinua	Kg/l/m ³	1 volta / anno	Riportare i quantitativi prodotti suddivisi per CER nella relazione annuale come specificato in premessa.

CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE

Le frequenze dei controlli ordinari, ai sensi dell'art. 29 decies comma 11 – ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono definite in relazione al profilo di rischio computato in capo all'installazione de qua, con aggiornamento annuale, secondo i criteri definiti nel Piano di Ispezione Ambientale regionale recepito con DGR 9 maggio 2016 n. 44-3272.

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO
SCARICHI	Acidità (pH) Azoto ammoniacale Azoto Nitroso Azoto Nitrico Azoto totale BOD ₅ Cloruri COD Fenoli Fosforo totale Grassi e Oli Metalli pesanti (Alluminio Cadmio, Cromo, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Zinco) Saggio tossicità acuta (Daphnia magna) * Solfati Solidi Sospesi Totali Tensioattivi totali Tensioattivi anionici Tensioattivi cationici Tensioattivi non ionici	S1

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO
RIFIUTI: fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura	TAB. 2 indicata nell'Allegato A (ai sensi del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.). Metalli: Cadmio, Cromo, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco (espressi in mg/kg s.s.) TAB. 3 indicata nell'Allegato A (ai sensi del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.). Carbonio organico % s.s. Fosforo tot. (P) % s.s. Azoto tot. % s.s. Salmonelle MPN/gr. s.s. CLORURI, FENOLI, TENSIOATTIVI, PH, INDICE DI GERMINAZIONE, S.A.R., INDICE DI MINERALIZZAZIONE DELL'AZOTO, SALINITA', SOLFATI, INDICE DI RESPIRAZIONE + parametri integrati dalla Legge n. 130 del 16/11/2018 (c.d. "Decreto Genova")	Platea stoccaggio
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M.24/04/2008	